



Dalla Segreteria Nazionale

Ricorso in favore degli Ispettori Superiori (ex Ispettori capo) a seguito sentenza del T.A.R. Lazio

***Mancata equiordinazione degli effetti derivanti dal D.Lgs 172/19 tra gli
Ispettori SUPS della Polizia di Stato ed i Marescialli Maggiori dei CC***

Già in data 20 febbraio 2020 la Segreteria Nazionale del S.I.A.P. chiedeva formalmente al Vice Capo della Polizia preposto all'attività di coordinamento e pianificazione delle forze di Polizia, Prefetto Alessandra Guidi, di sanare l'evidente sperequazione di trattamento causata da una differente applicazione degli effetti derivanti dal D.lgs 172/2019, tra il personale della Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri – **All.1**.

Difatti, da un'analisi effettuata sulla nota informativa esplicativa del provvedimento relativo all'Arma dei Carabinieri, concernente il decreto legislativo del 27 dicembre 2019, n.172 recante disposizioni integrative e correttive, **si riscontrano delle penalizzazioni per il personale del ruolo Ispettori e segnatamente la qualifica degli Ispettori Superiori della Polizia di Stato, ex Ispettori Capo con più di 8 anni di servizio al 31.12.2016, nei confronti degli stessi "pari qualifica" dell'Arma dei Carabinieri.**

La progressione di carriera prevista per i Marescialli Maggiori dell'Arma dei Carabinieri, ex Marescialli Capo con almeno 8 anni nel grado al 31.12.2016, diverge in modo evidente da quanto stabilito per gli Ispettori Superiori della Polizia di Stato, ex Ispettori Capo con almeno 8 anni nel ruolo al 31.12.2016, i quali invece verrebbero promossi al grado di Sostituto Commissario solo dal 1° gennaio 2023, con ben due anni di ritardo rispetto agli omologhi dell'Arma dei Carabinieri.

Il Dipartimento di P.S. alla giusta recriminazione del S.I.A.P., il 24 marzo 2020 – **All.2**, rispondeva con una missiva ove ammetteva la diversità di trattamento poiché *“Effettivamente, l'Arma dei Carabinieri, nell'ambito degli interventi adottati da ciascuna delle Amministrazioni per assicurare la funzionalità della propria Istituzione ha, con il secondo provvedimento correttivo al riordino delle carriere, previsto nel 2021 un avanzamento straordinario a luogotenente per gli ex Marescialli Capo con almeno 8 anni nel grado prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95”*. Giustificava tale differenza di trattamento con l'introduzione di altre migliorie per il ruolo degli Ispettori che, secondo il suo esclusivo punto vista, andava a compensare questa differente progressione di carriera. Progressione che, in realtà - come più volte denunciato dal S.I.A.P. - non potrà essere realizzata, anche in considerazione dell'età media particolarmente elevata del personale in argomento.

Considerata questa evidente ed insopportabile ingiustizia nei confronti degli Ispettori della Polizia di Stato, alcuni anche con 18 anni nella qualifica di Ispettore Capo, il S.I.A.P. ha avviato già allora un'azione giudiziaria presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio a tutela di detto personale.

Nel solco della serietà e della trasparenza che contraddistingue il S.I.A.P., notoriamente-



te non avvezzo ai ricorsi facili usati come “specchietti per le allodole”, inoltrerà un ricorso pilota sottoscritto solo da un dipendente appartenente alla qualifica penalizzata da detto provvedimento, al fine di ottenere dal TAR almeno una sentenza dichiarativa della sperequazione di trattamento tra appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa.

Oggi, alla luce della recente del T.A.R. Lazio che attesta senza ombra di dubbio che “*Il ricorso - presentato da alcuni colleghi direttamente interessati - merita, dunque, accoglimento, stante l'obbligo dell'Amministrazione di rispondere formalmente alla istanza avanzata dai ricorrenti con un provvedimento espresso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990. Va dunque dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato sulla istanza proposta dagli interessati in data 22 maggio 2020, con conseguente ordine all'Amministrazione resistente di pronunciarsi sull'istanza in questione, adottando un provvedimento espresso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza*”, si conferma la bontà dell'azione del Siap che prosegue senza sosta per tutelare i colleghi interessati.

Il giorno 12 ottobre u.s. la Segreteria Nazionale del S.I.A.P. ha nuovamente chiesto formalmente al Vice Capo della Polizia preposto all'attività di coordinamento e pianificazione delle forze di Polizia, Prefetto Alessandra Guidi, di sanare in autotutela l'evidente sperequazione di trattamento causata da una differente applicazione degli effetti derivanti dal D.lgs 172/2019, tra il personale della Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri – **All.3.**

Nel contempo, verranno distribuite dalle Segreterie Provinciali ai soli iscritti al S.I.A.P. delle schede prestampate che dovranno essere compilate dal personale interessato e che serviranno per gli adempimenti successivi sia a carico dell'Amministrazione per eventuali sanatorie in autotutela che per un ricorso collettivo al TAR che sarà presentato in caso di esito finale positivo del ricorso pilota.

La predetta scelta è dettata esclusivamente dalla volontà di tutelare il personale iscritto poiché, essendo la materia particolarmente complessa e intricata, non può essere garantito l'esito positivo dell'azione giudiziaria che, in caso di mancato accoglimento del ricorso, potrebbe esporre il personale a inutili quanto gravose spese di soccombenza.

Una lunga storia di coerenza, professionalità e serietà: scegli SIAP

Roma 16 ottobre 2020



ALL. 1

Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale

Prot. N. 53/SG/2020

Roma, 20 febbraio 2020

Oggetto: mancata equaordinazione nell'applicazione degli effetti derivanti dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.172, tra gli Ispettori SUPS della Polizia di Stato ed i Marescialli Maggiori dell'Arma dei Carabinieri. *Richiesta di chiarimenti urgenti.*

Al Vice Direttore Generale preposto all'attività di coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia
Prefetto Alessandra Guidi

ROMA

Signor Vice Capo della Polizia,
da un'analisi effettuata sulla nota informativa esplicativa del provvedimento relativo all'Arma dei Carabinieri, che si allega, concernente il decreto legislativo del 27 dicembre 2019, n.172 recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», **si riscontrano delle penalizzazioni per il personale dell'attuale ruolo degli Ispettori Superiori della Polizia di Stato, ex Ispettori Capo con più di 8 anni di servizio al 31.12.2016, nei confronti degli stessi "pari qualifica" dell'Arma dei Carabinieri.**

Infatti, nella nota informativa, redatta dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Legislativo e Affari Parlamentari – è specificato che ci sarà l'avanzamento straordinario a Luogotenente nel 2021 per tutti gli ex Marescialli Capo con più di 8 anni di anzianità *ante* riordino, *“per compensare la rilevante “stagnazione” nel grado patita fino al 2017”* (pagina 2 della nota informativa, evidenziata in giallo).

Nel testo commentato del provvedimento dell'Arma dei Carabinieri all'art.2253-bis COM, 9 quater, punto b, **pagina 30 e 31 evidenziate in colore giallo**, viene specificato che i Marescialli Maggiori, ex Marescialli Capo (Ispettori Capo nella Polizia di Stato) con almeno 8 anni nel grado al 31.12.2016, saranno **TUTTI** promossi, dal 1° gennaio 2021, al grado di Luogotenente.

La progressione di carriera prevista per i Marescialli Maggiori dell'Arma dei Carabinieri, ex Marescialli Capo con almeno 8 anni nel grado al 31.12.2016, diverge in modo evidente da quanto stabilito per gli Ispettori Superiori della Polizia di Stato, ex




Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale

Ispettori Capo con almeno 8 anni nel ruolo al 31.12.2016, i quali invece potrebbero essere promossi al grado di Sostituto Commissario solo dal 1° gennaio 2023, con ben due anni di ritardo rispetto agli omologhi dell'Arma dei Carabinieri. Se ciò fosse confermato saremo ben lontani dai principi di equaordinazione che ha sempre ispirato il confronto con l'Amministrazione sui decreti correttivi in argomento e che ha invece limitato, per la Polizia di Stato, quei provvedimenti correttivi che avrebbero dovuto sanare le problematiche emerse dall'applicazione del primo testo del D.Lgs. 95/2017.

Infine, va rilevato che il Decreto Legislativo del 27 dicembre 2019, n. 172, "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia", ha previsto nell'anno 2020, l'espletamento di un concorso straordinario, per titoli, per 1000 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando del concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo, demandando la definizioni delle modalità di svolgimento al un decreto del Capo della Polizia, che dovrà prevedere una adeguata valorizzazione del superamento del concorso per ispettore superiore (**previsione attuale dai 14 ai 16 punti**) di cui all'art.2, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, che creerà un'ulteriore limitazione per gli Ispettori Superiori, nominati il 1° gennaio 2017, ex Ispettori Capo con almeno 8 anni di servizio nella qualifica al 31.12.2016, poiché una parte di questi posti saranno sicuramente coperti dagli Ispettori Superiori, nominati il 1° gennaio 2018, (corsi per Vice Ispettore 7°, 8° e 8° bis).

Signor Vice Capo della Polizia, se quanto affermato da questa O.S., considerata la documentazione in nostro possesso, dovesse corrispondere a verità, si chiede con urgenza un provvedimento in autotutela al fine di inquadrare anche i nostri Ispettori Superiori nella qualifica superiore con le stesse modalità adottate dall'Arma dei Carabinieri. In caso contrario questa Segreteria Nazionale sarà costretta a tutelare i legittimi interessi del personale presso l'Autorità Giudiziaria competente.

Nell'attesa di cortesi quanto urgenti riscontri si porgono deferenti saluti.

Il Segretario Generale
Giuseppe Tiani




ALL. 2

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/115/336

Roma, 24 marzo 2020

OGGETTO: *“Mancata equaordinazione nell'applicazione degli effetti derivanti dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, tra gli Ispettori SUPS della Polizia di Stato ed i Marescialli Maggiori dell'Arma dei Carabinieri”.*

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP = ROMA =
(Rif. nota n. 53/SG/2020 del 20 febbraio 2020)

Con riferimento alla nota in epigrafe, si forniscono i chiarimenti pervenuti dalla Struttura di missione per l'ordinamento del personale della Polizia di Stato in merito all'oggetto.

Effettivamente, l'Arma dei carabinieri, nell'ambito degli interventi adottati da ciascuna delle Amministrazioni per assicurare la funzionalità della propria Istituzione ha, con il secondo provvedimento correttivo al riordino delle carriere, previsto nel 2021 un avanzamento straordinario a luogotenente per gli ex Marescialli Capo con almeno 8 anni nel grado prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95.

Per la Polizia di Stato, le priorità assolutamente necessarie per garantire il corretto adempimento delle proprie attività istituzionali erano, invece, rappresentate dall'esigenza:

- di coprire l'importante carenza organica nel ruolo degli ispettori, esistente al 31 dicembre 2016, mediante l'espletamento di due concorsi interni (da bandirsi entro il 31.12.2019 e il 30.9.2020) in luogo dei cinque previsti nella fase transitoria, al fine di anticipare l'immissione nel ruolo di una consistente aliquota di personale;
- di prevedere un significativo potenziamento della qualifica di ispettore superiore attraverso due concorsi straordinari, nell'anno 2026 e nell'anno 2027, per 1.200 posti ciascuno, da riservare al personale appartenente al ruolo degli ispettori in possesso di una delle lauree a contenuto giuridico indicate dalla normativa vigente, per fronteggiare il rilevante depauperamento della qualifica, previsto per quegli anni, connesso al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età di una considerevole aliquota di personale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

A tale esigenza l'Arma dei carabinieri ha contrapposto la propria necessità di riconoscere un beneficio di carriera agli ex marescialli capo con più di otto anni di anzianità nel grado prima dell'entrata in vigore del riordino. A tale personale sono stati riconosciuti, dal secondo provvedimento correttivo, degli "sconti" di carriera - in analogia a quanto previsto per l'omologo ruolo degli ispettori della Polizia di Stato - che gli avrebbero consentito di conseguire il grado di luogotenente nell'anno 2023, anticipato al 2021 attraverso l'intervento di cui si tratta. Tale possibilità di avanzamento straordinario, tuttavia, non determinerà ulteriori accelerazioni nel raggiungimento della carica speciale.

Per la Polizia di Stato, premesse le richiamate priorità di intervento, non sarebbe comunque stato possibile adottare una iniziativa analoga, atteso che la promozione di tutti gli interessati avrebbe comportato ingenti oneri, non sostenibili con le risorse alla stessa assegnate.

Tuttavia, al fine di garantire un analogo riconoscimento al personale della Polizia di Stato è stato previsto, per l'anno 2020, l'espletamento di un concorso straordinario, per titoli, per 1.000 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo (circa 3800 interessati). I vincitori del concorso saranno ammessi alla procedura per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027.

In tal modo, ferme restando per la Polizia di Stato le priorità sopra specificate, si è cercato di conformarsi il più possibile alla previsione operata dall'Arma, potendo così garantire, almeno a più del 25% circa dei dipendenti in quelle condizioni, l'accesso alla qualifica di sostituto commissario fin dal 2021 (gli altri la conseguiranno nel 2023).

Del resto, tutte le decisioni assunte dall'Amministrazione sono state preventivamente condivise con le Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri tenutisi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)



ALL.3

Il Segretario Generale

Prot. Nr. 457/SG/20

Roma, 12 Ottobre 2020

OGGETTO: Mancata equiordinazione nell'applicazione degli effetti derivanti dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n.172, tra gli Ispettori SUPS della Polizia di Stato ed i Marescialli Maggiori dell'Arma dei Carabinieri.

Sentenza T.A.R. Lazio - Richiesta intervento in autotutela

Al Vice Direttore Generale
preposto all'attività di coordinamento e pianificazione
delle Forze di Polizia
Prefetto Alessandra Guidi
ROMA

Signor Vice Capo della Polizia,

già in data 20 febbraio u.s. questa Segreteria aveva richiamato la Sua attenzione sulla problematica di cui all'oggetto in quanto, da un'analisi effettuata sulla nota informativa esplicativa del provvedimento relativo all'Arma dei Carabinieri, concernente il decreto legislativo del 27 dicembre 2019, n.172 recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», **riscontrammo delle penalizzazioni per il personale dell'attuale ruolo degli Ispettori Superiori della Polizia di Stato, ex Ispettori Capo con più di 8 anni di servizio al 31.12.2016, nei confronti degli stessi "pari qualifica" dell'Arma dei Carabinieri.**

Infatti, nella nota informativa, redatta dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Legislativo e Affari Parlamentari – veniva specificato che ci sarà l'avanzamento straordinario a Luogotenente nel 2021 per tutti gli ex Marescialli Capo con più di 8 anni di anzianità *ante* riordino, *“per compensare la rilevante “stagnazione” nel grado patita fino al 2017”*.

Nel testo commentato del provvedimento dell'Arma dei Carabinieri all'art.2253- bis COM, 9 quater, punto b, **pagina 30 e 31**, viene specificato che i Marescialli Maggiori, ex Marescialli Capo (Ispettori Capo nella Polizia di Stato) con almeno 8 anni nel grado al 31.12.2016, vengono **TUTTI** promossi, dal 1° gennaio 2021, al grado di Luogotenente.

La progressione di carriera prevista per i Marescialli Maggiori dell'Arma dei Carabinieri, ex Marescialli Capo con almeno 8 anni nel grado al 31.12.2016, diverge in modo evidente da quanto stabilito per gli Ispettori Superiori della Polizia di Stato, ex Ispettori Capo con almeno 8 anni nel ruolo al 31.12.2016, i quali invece potrebbero essere promossi al grado di Sostituto Commissario solo dal 1° gennaio 2023, con ben due anni di ritardo rispetto agli omologhi dell'Arma dei Carabinieri.



ALL.3

Il Segretario Generale

Confermato ciò, siamo ben lontani dai principi di equiordinazione che hanno sempre ispirato il confronto con l'Amministrazione sui decreti correttivi in argomento che avrebbero dovuto sanare le problematiche emerse dall'applicazione del primo testo del D.Lgs. 95/2017.

Avevamo inoltre rilevato che il Decreto Legislativo del 27 dicembre 2019, n. 172, "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia", ha previsto nell'anno 2020 l'espletamento di un concorso straordinario, per titoli, per 1000 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando del concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo, demandando la definizioni delle modalità di svolgimento al un decreto del Capo della Polizia, che non è sufficiente a sanare la problematica di tutto il personale in argomento.

Oggi si rileva come il T.A.R. Lazio, con sentenza allegata in copia, attesti senza ombra di dubbio che *"Il ricorso - presentato da alcuni colleghi direttamente interessati - merita, dunque, accoglimento, stante l'obbligo dell'Amministrazione di rispondere formalmente alla istanza avanzata dai ricorrenti con un provvedimento espresso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990. Va dunque dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato sulla istanza proposta dagli interessati in data 22 maggio 2020, con conseguente ordine all'Amministrazione resistente di pronunciarsi sull'istanza in questione, adottando un provvedimento espresso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza"*.

Signor Vice Capo della Polizia, acclarato che quanto paventato da questa O.S. già a febbraio scorso ha trovato purtroppo riscontro, considerata l'evolversi degli iter avviati nelle sedi amministrative giudiziarie, si chiede con urgenza un provvedimento in autotutela al fine di inquadrare anche i nostri Ispettori Superiori nella qualifica superiore con le stesse modalità adottate dall'Arma dei Carabinieri.

Si coglie l'occasione per ribadire che, in caso contrario, questa Segreteria Nazionale proseguirà a tutelare i legittimi interessi del personale presso l'Autorità Giudiziaria competente.

Nell'attesa di cortesie quanto urgenti riscontri si porgono deferenti saluti.

Il Segretario Generale
Giuseppe Tiani